



Tribunale di VERBANIA

PRESIDENZA

OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di n. 6 tirocinanti da immettere presso questo Tribunale.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per presentare la domanda di accesso al periodo di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

non aver compiuto i 30 (trenta) anni di età;

requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

- Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.
- Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

- Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.
- Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove si svolge lo stage; possono essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sotto specificato, o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
- Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Sezione del Tribunale a cui vengono assegnati, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore a cui sono affidati durante lo stage, o assumere da dette parti qualsiasi incarico professionale.
- Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
- L'attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli ammessi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e -degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.
- Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detto magistrato trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio: l'osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso il quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocinio di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati, secondo i programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Il tirocinante sarà assegnato ad uno o più magistrati e svolgerà, sotto la guida del giudice affidatario:

- attività di studio e organizzazione dei fascicoli;
- partecipazione ad udienze ed alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
- attività di studio dei casi, approfondimento e ricerche giurisprudenziali e legislative;
- predisposizione di bozze di schemi, atti e provvedimenti, anche preparatori delle udienze.

All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnico-giuridica per la soluzione di problemi di diritto di difficoltà media nonché le tecniche di studio, impostazione e redazione di atti giudiziari.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Seguire le indicazioni degli affidatari.

Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di tirocinio.

ESITO DEL TIROCINIO

All'esito del tirocinio il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'Ufficio che rilascia un attestato del positivo svolgimento. Conseguono all'esito positivo le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 in ggetto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione va presentata presso l'ufficio di Presidenza del Tribunale sito in Verbania, corso Europa n.3 oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro il termine sotto indicato utilizzando il modulo disponibile sul sito del tribunale di Verbania con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e copia del documento di identità.

Il modulo va compilato in ogni sua parte a pena d'inammissibilità della domanda.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O PER LA SPEDIZIONE POSTALE

Si fissa il termine per la presentazione della domanda per il giorno 30.4.2019 alle ore 12.00.

Per la spedizione postale il termine è il 20.4.

2019.

In caso di presentazione di domande in numero superiore a quello previsto nel presente bando verrà formata una graduatoria, riconoscendo preferenza nell'ordine:

alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica.

A parità di tutti i suindicati requisiti si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Non saranno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni dell'art. 73, domande di aspiranti, già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande la convocazione degli ammessi per l'inizio del tirocinio presso il Tribunale verrà effettuata unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Verbania.

In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi sarà effettuato, nelle stesse forme, successivo avviso sul sito internet del Tribunale di Verbania di convocazione degli ammessi subentrati sulla base della graduatoria.

Verbania, 11.2.2019

Il Presidente del Tribunale
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luigi M. Montefusco

